

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **287/1983** (ECLI:IT:COST:1983:287)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **21/09/1983**

Deposito del **29/09/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12806**

Atti decisi:

N. 287

ORDINANZA 21 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 settembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. - GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51 del d.P.R. 7 ottobre 1963,

n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Cuomo Annamaria e l'Istituto Addestramento Lavoratori iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (sull'approvazione dell'"elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentita per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro"): assumendo che il n. 51 di tale elenco violerebbe gli artt. 3 e 33 Cost.;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione stessa venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che dev'essere accolta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato, dal momento che l'impugnato decreto presidenziale è privo della forza e del valore propri delle leggi, non essendo stato emanato in conseguenza di alcuna delega legislativa: come risulta univocamente - fra l'altro - sia dal citato art. 1, sesto comma, della legge n. 230 del 1962 (che prevede la determinazione e la successiva modificazione dell'elenco delle attività a carattere stagionale, senza sottoporre ad alcun termine finale l'esercizio del potere così attribuito all'esecutivo), sia dallo stesso provvedimento in esame (che è stato adottato dal Consiglio dei ministri dopo avere "udito il parere del Consiglio di Stato").

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost., sollevata dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.